



COMUNE DI BRINDISI

FORMAZIONE DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE Art. 9, Legge 30 Aprile 1999, n. 120

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della Legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

Rilevato che, a tal fine, entro il mese di novembre di ogni anno, nell'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto;

INVITA

Gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale a presentare domanda, entro il **30 novembre 2025**, presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- 1- essere elettore del Comune;
- 2- avere assolto gli obblighi scolastici.

Sono, inoltre, esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

I modelli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Brindisi (<https://www.comune.brindisi.it/wp-content/uploads/2024/11/Domanda-inclusione-albo-scrutatori-2025.pdf?x29797>).

Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

N.B.: Il presente avviso è indirizzato unicamente agli elettori NON iscritti all'Albo degli scrutatori.

Brindisi, 1 ottobre 2025

**IL SINDACO
GIUSEPPE MARCHIONNA**

Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati e s.m.i., non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il **settantacinquesimo** anno di età; **b)** i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti, compresi i dipendenti delle aziende di **trasporto pubblico regionale o locale** (ex **L. n. 72/2025**, art. 1-ter); **c)** gli appartenenti alle Forze armate in servizio; **d)** i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; **e)** i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; **f)** i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.